



**Provincia
di Milano**

Area Qualità dell'Ambiente ed Energie
Rifiuti e Bonifiche

Autorizzazione Dirigenziale

Raccolta Generale n.629/2012 del 25/01/2012

Prot. n.13808/2012 del 25/01/2012
Fasc.9.11 / 2010 / 1940

Oggetto: MAECO di Mainetti Anna & C sas, con sede legale nel comune di Cassano D'Adda (MI), via Mozart 3/A. Autorizzazione alla realizzazione di un impianto da ubicare nel Comune di Pozzo D'Adda (MI), via Copernico, 28, nonché all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15) e recupero (R5) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e smi

IL DIRETTORE DEL SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE

Visto il D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

Visto il D.L.vo 25 luglio 2005, n. 151 e smi ;

Vista L.R. 16 dicembre 2003, n. 26 e smi;

Visto il R.R. 4/06;

Vista la L. 241/90 e smi;

Visto il D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare gli artt. 19 e 107;

Richiamato il Regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti approvato con le deliberazioni della Giunta Provinciale n. 23352/1184/91 del 18.11.1997 e n. 1934/1184/91 del 29.01.1998, e s.i.;

Visti gli articoli 57 e 59 dello Statuto della Provincia e gli articoli 32 e 33 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Delib. G.P. n. 23816/2.3/2010/1 del 02/02/2010);

Richiamate:

- la D.G.R. 6 agosto 2002 n.7/10161 "Approvazione degli schemi di istanza, delle relative

documentazioni di rito e del progetto definitivo ex artt. 27 e 28 del D.lgs. 22/97 da presentare per l'istruttoria relativa ad attività e/o impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti e determinazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione";

- la D.G.R. 19 novembre 2004 n.7/19461 "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e successive ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn.45274/99 e 5964/01";

Premesso che la società MAECO di Mainetti Anna & C sas, (p.iva n. 03063860963), con sede legale nel comune di Cassano D'Adda (MI), via Mozart 3/A, ha avanzato istanza, corredata di documentazione e di progetto, pervenuta in data 19/10/2010, prot. gen. n. 189855, volta ad ottenere l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione di un impianto da ubicare nel comune di Pozzo d'Adda (MI), via Copernico, 28, nonché all'esercizio delle operazioni di messa in riserva e di recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;

Richiamata la nota provinciale del 15/11/2010, prot. gen. n. 205713, con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento, come previsto dagli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i ed è stata convocata Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 208 del D.L.gs. n. 152 del 2006 s.m.i., per il giorno 09/12/2010;

Ricordato che la conferenza di servizi del 09/12/2010 si è conclusa con l'acquisizione del parere favorevole dell'ARPA e la richiesta di integrazioni documentali da parte della Provincia di Milano e dell'ARPA stessa;

Richiamata la nota provinciale del 09/12/2010, prot. gen. n. 221385, con la quale è stato inviato il verbale di conferenza di servizi al Comune di Pozzo d'Adda ed all'ASL sollecitando l'invio del relativo parere di competenza;

Preso atto della documentazione inviata dalla società MAECO di Mainetti Anna & C sas con nota del 05/01/2011, prot. gen. 1792 del 10/1/2011, contenente tra l'altro la DIA per la realizzazione delle opere edili presentata al Comune di Pozzo d'Adda in data 20/10/2010;

Richiamata la nota provinciale del 17/01/2011, prot. gen. n. 6778, con la quale sono state richieste delle ulteriori integrazioni che la società ha fornito con nota datata 25/01/2011 ed acquisita agli atti provinciali in data 26/01/2011, prot. gen. n. 12740;

Preso atto della nota del 31/01/2011 acquisita agli atti provinciali in data 01/02/2011, prot. gen. n. 16658, con la quale la società MAECO di Mainetti Anna & C sas ha comunicato i quantitativi di rifiuti pericolosi e non pericolosi da sottoporre alle operazioni di messa in riserva e deposito preliminare;

Preso atto del fatto che l'ARPA, Dipartimento Provinciale di Milano, con nota del 23/03/2011 acquisita agli atti provinciali in data 29/03/2011, prot. gen. n. 5304, ha espresso parere favorevole con prescrizioni;



Richiamata la nota provinciale datata 13/04/2011, prot. gen. n. 65417 del 18/04/2011, con la quale è stato sollecitato l'invio del parere da parte del Comune di Pozzo d'Adda e dell'ASL Milano 2;

Preso atto del parere favorevole espresso da:

- Comune di Pozzo D'Adda con nota datata 23/06/2011 acquisita agli atti provinciali in data 11/07/2011, prot. gen. 116123;
- Asl Milano 2 con nota datata 05/07/2011 acquisita in data 02/08/2011, prot. gen. n. 130004, con alcune indicazioni per quanto concerne la Medicina del Lavoro;

Vista la richiesta di integrazione di due codici Cer 150102 e 150104 avanzata dalla società MAECO di Mainetti Anna & C sas con nota del 30/06/2011, prot. gen. n. 114708 del 07/07/2011;

Richiamata la nota provinciale del 13/07/2011, prot. gen. n. 117607, con la quale sono stati richiesti, in merito alla sopracitata istanza, i pareri agli enti (comune, arpa e asl);

Preso atto

- della nota datata 21/07/2011 ed acquisita agli atti provinciali in data 2/8/2011, prot. gen. n. 129998, con la quale il Comune di Pozzo D'Adda ha espresso **parere favorevole** in merito all'inserimento dei codici Cer richiesti;
- della nota datata 25/08/2011 ed acquisita agli atti provinciali in data 26/8/2011, prot. gen. n. 137867, con la quale l'ASL Milano 2 ha espresso **parere favorevole** in merito all'inserimento dei codici Cer richiesti;
- della nota datata 17/11/2011 ed acquisita agli atti provinciali in data 18/11/2011, prot. gen. n. 184446, con la quale l'ARPA ha comunicato di non esprimere alcun parere in merito alla richiesta avanzata dalla società Maeco di Mainetti Anna & C sas in quanto "l'oggetto dell'istanza presentata (inserimento dei codici CER 150102 e 150104) non comporta aspetti ambientali significativi da rendere necessaria una specifica valutazione tecnica da parte di Arpa";

Dato atto del fatto che le opere edilizie sono state realizzate in virtù di DIA presentata al Comune di Pozzo D'Adda (MI);

Preso atto che le caratteristiche dell'impianto, le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi ed i quantitativi di rifiuti trattati sono riportati nell'allegato tecnico provinciale datato 16/01/2012 che costituisce, quale "all.A", parte integrante del presente provvedimento;

Ritenuto, pertanto, sulla base di quanto risulta dalla documentazione sopra indicata, che sussistono i presupposti per procedere alla conclusione del procedimento con l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione di un impianto da ubicare nel Comune di Pozzo D'Adda (MI), via Copernico, 28, nonché all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15) e di recupero (R5) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e smi, come da richiesta avanzata dalla società MAECO di Mainetti Anna & C sas, con sede legale nel comune di Cassano D'Adda (MI), via Mozart 3/A;

Determinato ai sensi della D.G.R. 19.11.2004 n. 19461 l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la società MAECO di Mainetti Anna & C sas deve prestare a favore della Provincia di Milano in € **58.674,22** come di seguito specificato:

R 13 rifiuti pericolosi	74 mc x € 353,25 (10%)	€ 2.614,05*
R13 rifiuti non pericolosi	394 mc x €176,62 (10%)	€ 6.958,83*
R13/D15 rifiuti non pericolosi	158 mc x € 176,62	€ 27.905,96
R5	1.200 t/a	€ 21.195,38
Totale		€ 58.674,22

*si ricorda che l'applicazione della tariffa al 10% relativamente alla messa in riserva dei rifiuti è subordinata al loro avvio a recupero entro 6 mesi dall'accettazione nell'impianto;

Determinato in € **1.086,04** l'importo per oneri istruttori relativi al provvedimento in questione in base ai criteri individuati dalla D.G.R. n. 8882 del 24.04.2002, così come recepita dalla D.G.P. n. 0132194 del 23.10.2002 ed aggiornata con D.G.P. n. 583 del 28/7/2008; il precitato importo dovrà essere versato dalla ditta istante sul c.c.p. n. 52889201 intestato alla Provincia di Milano

AUTORIZZA

la società MAECO di Mainetti Anna & C sas (p.iva n. 03063860963), con sede legale nel comune di Cassano D'Adda (MI), via Mozart 3/A, alla realizzazione di un impianto da ubicare nel Comune di Pozzo D'adda (MI), via Copernico, 28, nonché all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15) e recupero (R5) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e smi, per i motivi esposti in premessa che si intendono espressamente richiamati, alle condizioni e con le prescrizioni contenute nell'Allegato A, datato 16/01/2012, ed alle condizioni/prescrizioni sotto indicate:

1. l'autorizzazione, come previsto dall'art. 208, comma 12, del D.L.vo n. 152 del 2006, e s.m.i., ha durata pari a dieci anni dalla data di emanazione del presente provvedimento e pertanto avrà **scadenza il 24 gennaio 2022**; la relativa istanza di rinnovo dovrà essere presentata almeno centottanta giorni prima della scadenza della stessa;
2. il presente provvedimento decadrà automaticamente qualora la società MAECO di Mainetti Anna & C sas non inizi i lavori del progetto autorizzato con il presente atto, dandone comunicazione alla Provincia di Milano, entro un anno dalla data di approvazione del provvedimento stesso e non completi la realizzazione dell'impianto o sue parti funzionali entro tre anni dalla medesima data;
3. il progetto deve essere realizzato conformemente al progetto approvato e l'esercizio delle operazioni autorizzate può essere avviato solo successivamente alla comunicazione di ultimazione dei lavori che la società istante deve trasmettere alla Provincia, al Comune, all'A.S.L. ed all'A.R.P.A. territorialmente competenti, ed una volta ottenuto da parte della Provincia di Milano l'attestazione di corrispondenza contestualmente all'accettazione della garanzia finanziaria,
4. il presente provvedimento è soggetto a revoca ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso,



fermo restando che la società istante è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

5. l'attività svolta dalla società MAECO di Mainetti Anna & C sas è comunque soggetta, per le varie casistiche di riferimento, alle disposizioni in campo ambientale, anche di livello regionale, che hanno tra le finalità quella di assicurare la tracciabilità dei rifiuti stessi e la loro corretta gestione mediante il rispetto dei seguenti obblighi:

- tenuta della documentazione amministrativa costituita dai registri di carico e scarico di cui all' art. 190 del d.lgs. 152/06 e dei formulari di identificazione rifiuto di cui al successivo articolo 193, nel rispetto di quanto previsto dai relativi regolamenti e circolari ministeriali, fino alla completa operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);
- iscrizione al Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui agli artt. 188-bis e 188-ter del d.lgs. 152/06 e al d.m. 18.02.2011, n. 52 e, dalla data di completa operatività dello stesso, attuazione degli adempimenti e delle procedure previste da dette norme;
- compilazione dell'applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale di cui al d.d.g. della Regione Lombardia n.12868/08) secondo quanto stabilito dalla d.g.r. n. 10619/09;

6. l'attività di controllo è esercitata dalla Provincia a cui compete in particolare accertare che la società ottemperi alle disposizioni del presente atto autorizzativo, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti di cui all'art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152 del 2006, e s.m.i.; per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197, comma 2, del D.Lgs. 152 del 2006, e s.m.i., può avvalersi dell'A.R.P.A. competente per territorio;

7. in fase di realizzazione dell'impianto nonché di esercizio, le varianti progettuali saranno autorizzate ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06;

8. le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili, come prescritto dall'art. 208, comma 12, del D.L.gs n. 152 del 2006, e s.m.i.;

9. sono fatti salvi i diritti di terzi, le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni legislative in materia di tutela delle acque e dell'ambiente;

10. l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la società MAECO di Mainetti Anna & C sas deve prestare, in forza della D.G.R. 19.11.2004 n. 19461, è determinato in € 58.674,22 come in premessa specificato;

11. la garanzia finanziaria deve essere trasmessa contestualmente alla comunicazione di fine lavori ed alla richiesta di attestazione di corrispondenza all'esercizio di cui al punto 3);

12. la notifica del presente provvedimento è subordinata al pagamento dell'importo di € 1.086,04 per oneri istruttori relativi al provvedimento medesimo sulla base dei criteri individuati dalla D.G.R. n. 8882 del 24.04.2002, così come recepita dalla D.G.P. n. 0132194 del 23.10.2002 ed aggiornata con D.G.P. n. 583 del 28/7/2008, che dovrà essere versato sul c.c.p. n. 52889201

intestato alla Provincia di Milano;

13. l'efficacia del presente provvedimento, fatto salvo quanto previsto al punto 12), decorrerà dalla data di notifica alla società MAECO di Mainetti Anna & C sas;

14. il presente atto verrà notificato alla società MAECO di Mainetti Anna & C sas con sede legale nel Cassano D'Adda (MI), via Mozart 3/A e copia dello stesso verrà trasmessa a :Comune di Pozzo D'Adda, A.R.P.A , Dipartimento provinciale di Milano ed A.S.L Milano 2, per quanto di competenza;

15. il presente provvedimento è stato inserito nell'apposito registro di raccolta generale dei provvedimenti della Provincia di Milano e viene trasmesso all'Archivio per esposizione all'Albo.

16. gli originali degli elaborati tecnici e progettuali, allegati al presente atto quale parte integrante, sono conservati presso gli Uffici del Settore Rifiuti e Bonifiche:

Si dà atto, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/1990, che, contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla suddetta data di notifica.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dr.ssa Raffaella QUITADAMO

IL DIRETTORE
SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE
Dr. Piergiorgio VALENTINI



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Pratica trattata da: Dr. G. Marasco

Copia cartacea conforme al documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005 e depositato presso il protocollo dell'Amministrazione Provinciale di Milano	
Il dirigente	<u>Dr. Piergiorgio VALENTINI</u>
Data	<u>27/07/2012</u>
Il presente documento è formato da	<u>6</u> pagine.
Firma	<u>[Firma]</u>

Ditta: **MAECO di Mainetti Anna & C. s.a.s.**
 Sede legale: Cassano D'Adda (MI), Via Mozart, 3/a
 Ubicazione impianto: Pozzo D'Adda (MI), Via Copernico, 28

1. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI E DELL'IMPIANTO

- 1.1. L'impianto è costituito da un capannone avente superficie di circa 934 mq, ubicato in area censita al NCTR del Comune di Pozzo D'Adda al foglio n. 3 mappale n. 342 ed è in disponibilità della ditta;
- 1.2. Dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Pozzo D'Adda, risulta che l'insediamento ricade in zona di completamento industriali e artigianali;
- 1.3. L'area in esame non è soggetta a vincoli di cui alle Leggi R.D. 3267/23, D.L.vo 42/2004, D. Lgs. 152/2006 (zone di rispetto dei pozzi di captazione di acqua potabile), così come rilevato dal certificato rilasciato dal Comune di Pozzo D'Adda in data 20.09.2010;
- 1.4. Vengono effettuate operazioni di:
- Messa in Riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi in entrata;
 - Messa in Riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi in entrata;
 - Recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi;
 - Messa in Riserva (R13) e/o Deposito Preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi in uscita;
- 1.5. L'impianto risulta suddiviso nelle aree funzionali descritte nella Planimetria Tav. n. 1 del Luglio 2011. Si fa presente che i codici e le operazioni autorizzate sono solo quelli elencati al punto 1.8;
- 1.6. I quantitativi complessivi di messa in riserva e/o deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi sono i seguenti:
- Messa in Riserva (R13) 74 mc di rifiuti speciali pericolosi in entrata;
 - Messa in Riserva (R13) 394 mc di rifiuti speciali non pericolosi in entrata;
 - Messa in Riserva (R13) e/o Deposito Preliminare (D15) 158 mc di rifiuti speciali non pericolosi in uscita;
- 1.7. Il quantitativo massimo di rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero (R5) sono pari a 1.200,00 t/anno, pari a 5 t/giorno;
- 1.8. I tipi di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, sottoposti alle varie operazioni sono i seguenti:

Codice CER	Descrizione Rifiuto	OPERAZIONI	
		R 13	R 5
080317*	Toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose	X	
080318	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	X	X
150101	Imballaggi in carta e cartone	X	
150102	Imballaggi in plastica	X	
150104	Imballaggi metallici	X	
150108	Imballaggi in materiali misti	X	
160213*	Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12	X	
160214	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	X	
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 09	X	X
160103	Pneumatici fuori uso	X	
200121*	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	X	
200307	Rifiuti ingombranti	X	

1.9. I rifiuti speciali prodotti dall'attività sono i seguenti:

Codice CER	Descrizione Rifiuto	OPERAZIONI	
		R13	D15
080318	Sovvalli (Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17)	X	X
080318	Sovvalli (Polveri derivanti dalle operazioni di pulizia delle cartucce)	X	X
150101	Imballaggi in carta e cartone	X	X
150102	Imballaggi in plastica	X	X
150106	Imballaggi in materiali misti		X

1.10. Breve descrizione dell'attività

Le operazioni di recupero svolte dalla ditta MAECO sono di due tipi:

- messa in riserva R13 dei rifiuti indicati nella tabella precedente;
- recupero di materia R5 esclusivamente per i rifiuti costituiti da cartucce e toner.

Le operazioni di messa in riserva (R13) vengono effettuate secondo la modalità seguente:

i rifiuti in ingresso sono scaricati nell'area individuata nella planimetria con la dicitura "Area di conferimento e accettazione", dove viene effettuato il controllo sulla qualità dei rifiuti per valutarne l'accettabilità secondo la procedura descritta nei punti successivi. Successivamente i rifiuti vengono pesati e depositati nelle aree di messa in riserva indicate con le lettere A, C e D in attesa delle successive operazioni di recupero presso lo stesso impianto (per quanto riguarda cartucce toner, come descritto in seguito) oppure in attesa del conferimento presso altre ditte autorizzate.

Per quanto riguarda le operazioni di recupero R5 effettuate sulle cartucce e toner esauriti (codici CER 080318, 160216) esse consistono in operazioni di:

- selezione;
- pulizia ed aspirazione delle tracce di polveri di toner e/o inchiostri presenti;
- verifica dello stato di integrità fisico meccanica;
- controllo della funzionalità delle diverse componenti;
- suddivisione per marca e modello;
- confezione delle MPS recuperate.

I materiali ottenuti dal processo di recupero dei rifiuti (cartucce vuote, selezionate e confezionate) vengono commercializzate ad aziende che svolgono l'attività di rigenerazione. I rifiuti ritirati che durante la fase di selezione e di verifica non si dimostrino idonei al recupero per l'ottenimento di materiali destinati alla vendita sono conferiti presso impianti autorizzati.

2. PRESCRIZIONI

- 2.1 Le operazioni di cui al presente provvedimento devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal D.D.G. n. 36 del 07.01.1998;
- 2.2 Non possono essere ritirati rifiuti putrescibili e/o maleodoranti;
- 2.3 Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati (formulario di identificazione e/o risultanze analitiche); qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;
- 2.4 Qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;
- 2.5 Per i RAEE così come definiti dal D. Lvo 151 del 25 luglio 2005, la ditta può effettuare solo le operazioni di messa in riserva (R13);
- 2.6 Le sostanze ottenute dalle operazioni di recupero autorizzate devono rispettare quanto previsto all'art. 184-ter del D.L.vo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
- 2.7 Le operazioni di travaso di rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento;



- 2.8 Le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata;
- 2.9 Qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelli indicati dal d.m. 16.02.1982 e successive modifiche ed integrazioni, la messa in esercizio dell'impianto è subordinata all'acquisizione di certificato prevenzione incendi da parte dei VV.FF. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente;
- 2.10 Gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alla disciplina stabilita dal d.lgs. 152/2006 e dal R.R. 24.3.06 n. 4;
- 2.11 Le emissioni degli impianti di processo devono essere trattate nei previsti impianti di abbattimento e devono rispettare le condizioni prescrittive del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e successive norme applicative;
- 2.12 Devono essere attuate le procedure di radioprotezione per quanto concerne i rottami metallici secondo quanto prescritto dal D.Lgs. 230/95 e smi;
- 2.13 Le lampade ed i monitor devono essere stoccati e movimentati in contenitori idonei atti ad evitare la dispersione eolica delle possibili polveri inquinanti e dei gas in esse contenute;
- 2.14 I rifiuti pericolosi possono essere ritirati e messi in riserva a condizione che la Ditta, prima dell'accettazione del rifiuto, chieda le specifiche del rifiuto medesimo in relazione al contratto stipulato con il soggetto finale che ne effettuerà le operazioni di recupero;
- 2.15 Ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia ed al Comune territorialmente competenti per territorio;
- 2.16 **PRESCRIZIONI ARPA**
- I RAEE devono essere limitati ai macchinari informatici ed elettronici;
 - I quantitativi dei materiali/rifiuti non rientranti nel Certificato di Prevenzione Incendi non devono superare i limiti per questi previsti;
 - Predisporre, entro 6 mesi, una procedura per l'accertamento della corretta assegnazione dei CER dei rifiuti in ingresso; in particolare dovrà essere assicurata la verifica della non presenza almeno dei seguenti componenti nei rifiuti con CER non pericoloso: batterie, componenti contenenti mercurio, circuiti stampati > di 10 cmq, plastica con ritardanti di fiamma bromurati, schermi LCD > 100 cmq, tubi catodici e condensatori. Anche gli schermi al plasma dovranno essere considerati rifiuti pericolosi, qualora la ditta non fornisca documentazione tecnica attestante la non pericolosità di tali apparecchi;
 - Dopo sei mesi di attività, inviare copie di alcuni documenti di trasporto merci (ddt) per ogni materia prima prodotta e una relazione che indichi le procedure adottate per verificare il possesso dei requisiti previsti per le materie prime secondarie prodotte;
 - Dotarsi di contenitore chiuso ermeticamente per il confinamento di rifiuti accidentalmente versati e poi raccolti o nel caso di ritrovamento di frazioni di rifiuti indesiderati tra quelli accettati e con rischio di percolamento o maleodoranti;
 - I rifiuti RAEE dovranno essere sempre depositati in settori dedicati ai RAEE.

3. PIANI

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla-osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.



3.2 Piano di emergenza

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

IL DIRETTORE
SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE
Dr. Piergiorgio VALENTINI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Pratica trattata da: Dott.ssa Tiziana Lurschi



Copia cartacea conforme al documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005 e depositato presso il protocollo dell'Amministrazione Provinciale di Milano

Il dirigente Dr. Piergiorgio VALENTINI

Data 30/01/2012

Il presente documento è formato da 4 pagine.

Firma M. Lurschi

RELATA DI NOTIFICA

A richiesta del Presidente della Provincia di Milano, io sottoscritto
(Roberto Pirovano)

Notificatore, ho notificato un esemplare del retro esteso atto.

*Spett. le Maeco
di Mainetti Anna & C.
Via Mozart 3/A
20062 Cassano D'Adda (MI)*

